



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Appalto per il servizio di pulizia
delle infrastrutture della metropolitana
a ridotto impatto ambientale

INDICE

1	LUOGO ED ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE	2
2	IMPORTO DELL'APPALTO.....	2
3	DURATA DELL'APPALTO.....	3
4	CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE.....	
5	MATERIALI, PRODOTTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI.....	3
6	GARANZIE - ASSICURAZIONI	3
7	DOVERE DI RISERVATEZZA.....	5
8	ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI DELL'APPALTATORE	5
9	SICUREZZA SUL LAVORO.....	7
10	RISPETTO DELLE NORME AMBIENTALI	7
11	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	7
12	REFERENTE TECNICO DELL'APPALTATORE	8
13	COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE	8
14	CORRISPETTIVO	
15	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	8
16	PENALI	9
17	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE - QUINTO D'OBBLIGO	10
18	AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE	10
19	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	11
20	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	11
21	CESSIONE DEL CREDITO	11
22	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	11
23	DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE	12
24	FACOLTÀ DI RECESSO DELLA COMMITTENTE – FORZA MAGGIORE	13
25	ESECUZIONE IN DANNO DELL'APPALTATORE.....	13
26	TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	14
27	FORO ESCLUSIVO	14
28	SPESE	14
29	RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.....	14

PREMESSE

- a. il presente documento costituisce il documento di riferimento per l'esecuzione del contratto d'appalto di cui trattasi, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici, stipulato a seguito delle procedure di affidamento da parte di Metro Brescia srl, di seguito "Committente".
- b. Le prestazioni contrattuali devono essere tutte eseguite dall'appaltatore ("Appaltatore") in conformità alle prescrizioni di cui al presente documento come integrato:
 - i. con la documentazione di contratto e, in particolare, Contratto, allegati al Contratto (documentazione di gara, Disciplinare Tecnico, elaborati grafici, etc.) ("Documenti Contrattuali");
 - ii. con l'offerta dell'Appaltatore ("Offerta").
- c. Le condizioni di seguito riportate prevalgono rispetto ad eventuali diverse condizioni di servizio/fornitura/vendita dell'Appaltatore.
- d. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali, nelle Norme Tecniche e nell'Offerta, dovrà essere osservato il seguente ordine di prevalenza:
 - 1. Documenti Contrattuali;
 - 2. Capitolato Speciale d'Appalto;
 - 3. Offerta.
- e. Il Contratto sarà stipulato in modalità elettronica ai sensi della normativa vigente in materia.
- f. L'Appaltatore si impegna a restituire alla Committente copia del Contratto, debitamente sottoscritto in forma digitale, secondo i tempi e le prescrizioni indicate dalla Committente.

1 LUOGO ED ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'Appalto ha per oggetto il servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, delle infrastrutture della metropolitana.

L'esecuzione del servizio oggetto della prestazione contrattuale deve avvenire nell'ambito delle infrastrutture della metropolitana di Brescia.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali del servizio ed attività richieste sono tutte riportate nel "*Disciplinare Tecnico - Appalto per il servizio di pulizia delle infrastrutture della metropolitana a ridotto impatto ambientale*" che qui si intende integralmente richiamato.

Si segnala infine che presso le infrastrutture della metropolitana sono installate delle telecamere con funzione di sorveglianza, antintrusione ed antincendio.

2 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'Appalto è costituito dalla somma dei valori di riferimento indicati dal Committente nella richiesta d'offerta fatta in sede di gara. Tale importo non è impegnativo per il Committente.

L'importo a base di gara è pari a:

Euro 2.850.000,00 (duemilioniottocentocinquantamila/00),

di cui Euro 2.539,09 (duemilacinquecentotrentanove/09) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per la durata di 36 mesi, con opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi, per un importo di ulteriori Euro 950.000,00 (novecentocinquantamila/00), di cui 829,70 (ottocentoventinove/70) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,

Il tutto per un importo totale stimato dell'appalto pari a:

Euro 3.800.000,00 (tremilionottocentomila/00),

di cui Euro 3.368,79 (tremilatrecentosessantotto/79) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

3 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di 36 mesi decorrenti dalla stipula del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

4 MATERIALI, PRODOTTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI

1. L'appaltatore dovrà fornire tutto quanto necessario per effettuare le attività appaltate così come meglio specificato nel Disciplinare Tecnico.
2. Tutti i materiali, le attrezzature ed i macchinari utilizzati dall'appaltatore dovranno essere idonei e certificati per le attività da svolgere e conformi alle norme di legge, con particolare riguardo a quelle sulla sicurezza e di garanzia.

5 GARANZIE - ASSICURAZIONI

1. I servizi oggetto della prestazione contrattuale devono essere organizzati alla regola d'arte e rispondere alle caratteristiche previste dal Disciplinare Tecnico.
2. Ferme le altre previsioni normative e contrattuali, l'Appaltatore è responsabile nei confronti della Committente ai sensi dell'art. 1490 del Codice Civile (garanzia per vizi della cosa venduta) e dell'art. 1497 del Codice Civile (mancanza di qualità).
3. La verifica di regolare svolgimento del servizio e delle ulteriori previsioni di cui ai Documenti Contrattuali, non esonera comunque l'Appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o rilevabili in tale momento.
4. L'Appaltatore è tenuto alla prestazione delle assicurazioni previste nella normativa vigente e applicabile in materia e nei Documenti Contrattuali.
5. L'Appaltatore dovrà stipulare, prima dell'inizio del servizio, a propria cura e spese e mantenere in vigore fino alla scadenza del contratto a condizioni e con compagnie di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, la Polizza responsabilità civile verso terzi e Responsabilità Civile verso Dipendenti/Prestatori di lavoro (RCTO), rilasciata da primaria compagnia assicurativa.
In considerazione del valore dell'appalto e dei relativi rischi, è richiesto un massimale RCTO non inferiore ad € 3.000.000,00 unico per sinistro con sotto limite per dipendente/prestatore di lavoro non inferiore ad € 1.500.000,00.
In tale copertura dovranno essere ricompresi tutti i danni che l'appaltatore può causare a terzi ivi compresa la stazione appaltante nonché le sue società controllanti, controllate, collegate, partecipate ecc.,
A titolo esemplificativo e non limitativo dovranno intendersi richiamate:

Responsabilità civile verso terzi

- a. Lavori presso terzi - senza sotto limite
- b. Danni da incendio
- c. Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori - nel massimale
- d. Danni da cose in ambito lavori
- e. Danni da interruzione e sospensione attività di terzi
- f. Responsabilità civile incrociata appalto subappalto
- g. Danni a beni in consegna e custodia
- h. Danni a cose caricate, sollevate scaricate
- i. Danni da furto
- j. Danni da inquinamento accidentale
- k. Danni a cose sotto carico e scarico
- l. Danni a condutture ed impianti
- m. Rinuncia alla rivalsa nei confronti della stazione appaltante, sue società controllanti, controllate, consociate e partecipate nonché verso fornitori, subappaltatori e suoi dipendenti.

Responsabilità civile dipendenti/prestatori di lavoro (RCO)

- n. Definizione di prestatore di lavoro in base alle norme di legge in vigore
- o. Malattie professionali.

Sia la garanzia RCT che la garanzia RCO devono valere anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ATS ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

- 6. Responsabilità civile dipendenti: a copertura dell'eventuale rivalsa INAIL nonché dell'eventuale azione esercitata dai prestatori di lavoro o da loro aventi causa, con un massimale per sinistro non inferiore ad € 2.500.000=, qualunque sia il numero dei dipendenti infortunati, con un limite non inferiore ad € 1.000.000= per ogni dipendente infortunato.
A titolo esemplificativo e non limitativo dovranno intendersi richiamate:
 - a. Definizione di prestatore di lavori in base alle norme di legge in vigore
 - b. Malattie professionali
- 7. La copertura dovrà essere rinnovata per tutta la durata dell'appalto.
- 8. Le suddette assicurazioni non limiteranno in alcun modo le responsabilità che gravano sull'Appaltatore per legge o in forza del contratto. Conseguentemente, l'Appaltatore sarà pienamente responsabile degli eventuali danni a persone o cose, della Stazione Appaltante o di terzi, anche per gli ammontari non assicurati o rientranti nelle eventuali franchigie delle polizze.
- 9. Su richiesta della Stazione Appaltante, l'Appaltatore fornirà evidenza scritta dell'esistenza delle coperture indicate nel presente articolo prima dell'inizio dei lavori e comunicherà immediatamente per iscritto alla Stazione Appaltante l'eventuale venir meno o modifica, per qualsiasi ragione, di una qualsiasi delle suddette assicurazioni.
- 10. La Stazione Appaltante non procederà ad alcun pagamento del corrispettivo fintanto che l'Appaltatore non abbia fornito evidenza dell'esistenza delle assicurazioni previste nel presente articolo.
- 11. L'Appaltatore comunicherà alle compagnie assicuratrici qualsiasi cambiamento nella natura, estensione o programma di esecuzione delle opere e farà in modo che le coperture assicurative siano sempre adeguate a quanto previsto nel contratto e, su richiesta, l'Appaltatore fornirà alla Stazione Appaltante copia delle polizze e relative conferme di validità.
- 12. L'Appaltatore farà in modo che ogni subappaltatore o altra impresa partecipante a qualsiasi titolo all'esecuzione dei lavori, stipuli e mantenga in vigore a proprie spese analoghe coperture assicurative per quanto di propria competenza.

6 DOVERE DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore si impegna, per sé e per i propri dipendenti ed ausiliari, a mantenere la massima riservatezza, a non utilizzare e, comunque a non divulgare, in qualsiasi modo, l'oggetto e le prestazioni oggetto della documentazione contrattuale, nonché materiali, dati o fatti inerenti alla Committente e relativi ai criteri di produzione e vendita, al know-how, alle procedure ed ai sistemi messi eventualmente a disposizione dell'Appaltatore da parte della Committente o, comunque, da esso conosciuti nel corso dell'esecuzione della prestazione. L'Appaltatore potrà utilizzare gli stessi solo ai fini dell'adempimento delle obbligazioni assunte con esclusione tassativa di qualsiasi utilizzazione per sé o a favore di terzi, anche per il periodo successivo alla scadenza del rapporto contrattuale.
2. L'Appaltatore è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da terzi con cui egli organizza la prestazione contrattuale.
3. L'Appaltatore deve assicurare che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di cura e di protezione che lo stesso usa relativamente a dati, informazioni, software e documentazione inerente alla propria impresa.
4. L'eventuale inadempimento da parte dell'Appaltatore di tali obblighi darà diritto alla Committente di risolvere, con effetto immediato, il rapporto contrattuale e di pretendere il risarcimento del relativo eventuale danno.
5. In ogni caso, qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, la Committente ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
6. L'obbligo di riservatezza non sussiste nel caso di dati di pubblico dominio o divenuti tali o nel caso gli stessi siano già in possesso dell'Appaltatore alla data della formalizzazione dell'Ordine/Contratto.

7 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI DELL'APPALTATORE

1. Tutti gli obblighi e tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prestazione contrattuale devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico della Committente nei Documenti Contrattuali. L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto nel *"Disciplinare Tecnico - Appalto per il servizio di pulizia delle infrastrutture della metropolitana a ridotto impatto ambientale"*, in particolare rispettando quanto definito per i tempi e le modalità di esecuzione del servizio richiesto dall'Appalto.
2. L'Appaltatore si obbliga ad adempiere puntualmente e con la massima diligenza alle proprie obbligazioni, in conformità alle previsioni contrattuali e alla normativa vigente e applicabile in materia.
3. Lo svolgimento del servizio a carico dell'Appaltatore non dovrà provocare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro della Committente al di là di quelli strettamente connessi con il tipo di attività da prestare.
4. L'Appaltatore si obbliga ad assumere, in proprio, ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati – per fatto proprio o di proprio personale, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo – a personale o cose della Committente o di terzi comunque presenti o comunque a cose pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni impartite dalla Committente.
5. L'Appaltatore dichiara, inoltre, che la Committente è sollevata da ogni responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'Autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'Autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

6. Inoltre l'Appaltatore manleva la Committente da qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni contrattuali, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.
7. L'Appaltatore deve garantire alla Committente la possibilità di verificare, con visite ispettive a semplice richiesta, la sua organizzazione produttiva, la qualità del servizio/prodotto, sia in fase preventiva sia a seguito di anomalie riscontrate.
8. L'Appaltatore è tenuto, altresì, pena la nullità del contratto, al rispetto degli obblighi di tracciabilità disciplinati dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*) (**L. 136/2010**).
9. L'Appaltatore inoltre, con la sottoscrizione del contratto:
 - i. accetta il Codice Etico e di Comportamento della Committente e successivi aggiornamenti – pubblicato sul sito internet www.bresciamobilita.it, Sezione *"Società Trasparente"* – impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza del rapporto contrattuale, a rispettarne i relativi contenuti;
 - ii. accetta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del Gruppo Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti – pubblicati sul sito internet www.bresciamobilita.it, Sezione *"Società Trasparente"* – impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza del rapporto contrattuale, a rispettarne i relativi contenuti;
 - iii. si obbliga a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. (*"D.Lgs. 231/2001"*) e dichiara, altresì, di non essere mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato D.Lgs., e si obbliga ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal citato D.Lgs. a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto.
10. Qualora l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del rapporto contrattuale gli impegni e gli obblighi di cui al precedente punto 7., la Committente avrà il diritto di risolvere il rapporto contrattuale e di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente. La realizzazione da parte dell'Appaltatore di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, del quale in qualunque modo la Committente sia venuta a conoscenza, costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale.
11. L'appaltatore deve rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti e applicabili disposizioni legislative e regolamentari in materia di collocamento, assunzione obbligatoria, assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nei Contratti Collettivi di Lavoro vigenti e applicabili per la categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.
12. In caso di violazione degli obblighi di cui al precedente punto 9., la Committente, fatta salva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, provvederà a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione all'Appaltatore, nei confronti del quale opererà una ritenuta sul pagamento fino al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Tale somma è rimborsata solo a seguito di una dichiarazione dell'Ispettorato che confermi che l'Appaltatore è in regola con i suoi obblighi.
13. L'appaltatore è tenuto altresì ad osservare tutte le disposizioni relative alla corretta tenuta del libro unico del lavoro. La Committente si riserva di richiedere in visione l'originale del citato documento, ovvero di richiederne copia.

8 SICUREZZA SUL LAVORO

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. (*"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*) (**"D.Lgs. 81/2008"**) e applicabili al caso del servizio oggetto del contratto.
2. Nello specifico, si renderanno necessari tutti gli adempimenti in tema di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi della Committente e il coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10.03.98 emanato dal Ministro dell'Interno.
3. L'Appaltatore, conformemente a quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale dovrà dotare di apposita tessera di riconoscimento, con evidenza della data di assunzione, tutti i lavoratori occupati nell'appalto.
4. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a fornire alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, l'elenco del personale impiegato per lo svolgimento della prestazione medesima. Dietro semplice richiesta della Committente, l'Appaltatore si impegna altresì a fornire l'aggiornamento di tale elenco.
5. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (oggi A.N.A.C.) del 5.03.2008, n. 3 (*"Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione di costi della sicurezza – L. n. 123/2007 e modifica dell'Art. 3 del D.Lgs.n. 626/1994, e rt. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006)*), qualora l'appalto lo richieda, il DUVRI – completo della stima degli oneri per la sicurezza – sarà redatto dalla Committente e allegato all'Ordine/Contratto.
6. L'Appaltatore dovrà restituire all'attenzione dell'Ufficio Approvvigionamenti, via posta elettronica all'indirizzo acquisti@bresciamobilita.it, sottoscritti per accettazione, i documenti "modello accettazione DUVRI" e "Autocertificazione requisiti D.Lgs. 81/2008" disponibili sul sito www.bresciamobilita.it Sezione "Fornitori" e Sottosezione "Accredito fornitori".

9 RISPETTO DELLE NORME AMBIENTALI

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. (*"Norme in materia ambientale"*) e la ulteriore specifica normativa vigente in materia ambientale applicabile.
2. Nel caso l'attività contrattuale sia fonte di produzione di rifiuti, lo smaltimento dei medesimi sarà a totale cura dell'Appaltatore, nel rispetto delle indicazioni di legge vigenti e applicabili in materia.
3. Nel caso l'attività produca emissioni in atmosfera o scarichi idrici o possa determinare l'inquinamento del suolo o di falda, sarà cura dell'Appaltatore segnalarlo alla Committente, affinché l'attività possa essere organizzata adeguatamente nel rispetto del quadro autorizzativo della Committente stessa.
4. Nel caso di attività che richiedano qualifiche particolari in ambito ambientale, l'Appaltatore è tenuto alla puntuale dimostrazione del possesso delle medesime.

10 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Committente ha nominato quale **"Direttore dell'Esecuzione del Contratto"** il geom. Marco Frati.

2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto svolge ogni attività e/o ogni adempimento ad esso spettante ai sensi della normativa vigente e applicabile in materia.

11 REFERENTE TECNICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è tenuto a farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza.
2. La nomina del Referente Tecnico dell'Appaltatore dovrà essere formalmente trasmessa alla Committente con la sottoscrizione del Contratto, ovvero prima dell'avvio della prestazione contrattuale.
3. Il Referente Tecnico dell'Appaltatore, munito dei necessari poteri, dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano la documentazione contrattuale.
4. Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al Referente Tecnico dell'Appaltatore avranno valore come se fossero fatte direttamente al Legale Rappresentante dell'Appaltatore.
5. E' sempre facoltà della Committente richiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo Referente.

12 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

1. Le comunicazioni dell'Appaltatore riguardanti l'interpretazione della documentazione contrattuale, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle eventuali penali e le contestazioni dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo Raccomandata A/R o P.E.C. al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
2. Le comunicazioni della Committente relative a diffide ad adempiere, risoluzione del contratto e recesso saranno inviate mediante raccomandata A/R o P.E.C.
3. Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare in merito ad una comunicazione ricevuta dovranno essere presentate al Direttore dell'Esecuzione entro 5 (cinque) giorni dalla data della comunicazione, intendendosi, in mancanza di controdeduzione, che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione.

13 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. La fatturazione del corrispettivo contrattuale avverrà con le modalità contenute nel Contratto. Le fatture dovranno riportare il numero e data del Contratto cui si riferiscono nonché il codice CIG di gara.
2. I pagamenti del corrispettivo contrattuale saranno effettuati a mezzo bonifico bancario nel rispetto dei termini e delle condizioni indicati nel Contratto. Il corrispettivo contrattuale si intende al netto di I.V.A.
3. La Committente provvederà al pagamento del corrispettivo a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore, verificata d'ufficio dalla Committente ai sensi della normativa vigente e applicabile in materia.
4. Qualora, alla data di emissione della fattura, non sussista in capo all'Appaltatore la regolarità contributiva e previdenziale, si procederà secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

5. Nel caso l'Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese i pagamenti saranno effettuati alla Mandataria con le modalità di cui ai precedenti commi, salvo quanto previsto in Contratto/Ordine.

14 PENALI

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali saranno applicate le penalità di seguito indicate.

1. Per l'omessa, incompleta o imperfetta esecuzione delle attività relative ai servizi di pulizia di stazioni, pozzi, treni, deposito nonché di rimozione neve/ghiaccio nelle stazioni e nel deposito:
 - a. diffida alla prima rilevazione della violazione
 - b. penale pari ad € 250,00= (euro duecentocinquanta/00) ad ogni successiva violazione;
2. Per l'utilizzo di prodotti o materiali non conformi al presente Disciplinare Tecnico:
 - a. diffida alla prima rilevazione della violazione
 - b. penale pari ad € 250,00= (euro duecentocinquanta/00) ad ogni successiva violazione;
3. Per l'occupazione nelle stazioni e nel deposito di locali e/o spazi oltre quelli messi a disposizione:
 - a. diffida alla prima rilevazione della violazione
 - b. penale pari ad € 250,00= (euro duecentocinquanta/00) ad ogni successiva violazione;
4. Per la non corretta gestione dei rifiuti:
 - a. penale pari ad € 250,00= (euro duecentocinquanta/00) ad ogni violazione, oltre all'addebito di tutti gli oneri derivanti da eventuali danni, sia diretti che indiretti, nonché gli eventuali addebiti che saranno comminati a Metro Brescia a seguito della violazione dell'Appaltatore;
5. Per l'utilizzo non conforme alle normative vigenti nonché alle disposizioni contrattuali degli impianti e delle infrastrutture della metropolitana:
 - a. penale pari ad € 250,00= (euro duecentocinquanta/00) ad ogni violazione, oltre all'addebito di tutti gli oneri derivanti da eventuali danni, sia diretti che indiretti, nonché di eventuali addebiti che saranno comminati a Metro Brescia, nella sua qualità di Conduttore della metropolitana, a seguito della violazione dell'Appaltatore;
6. Per la mancata consegna o la incompleta o non corretta gestione dei report e della documentazione (calendario trimestrale, report mensili, tabelle servizi igienici, elenco prodotti, schede materiali, check-list, ecc.):
 - a. penale pari ad € 250,00= (euro duecentocinquanta/00) ad ogni verificarsi della violazione;
7. per il mancato rispetto della reperibilità, prevista in tutti i giorni dell'anno per 24 ore al giorno attraverso telefono (mancata risposta a chiamate per un tempo maggiore di 10 minuti):
 - a. penale pari ad € 250,00= (euro duecentocinquanta/00) ad ogni verificarsi della violazione;
8. per il mancato rispetto del tempo di 8 ore per l'intervento di rimozione dei graffiti dai treni:
 - a. penale pari ad € 100,00= (euro cento/00) ad ogni verificarsi della violazione per ogni ora di ritardo; al superamento delle 4 ore di ritardo sarà applicata, in aggiunta alla penale di cui sopra, anche una ulteriore penale forfettaria di € 500,00= (cinquecento/00);
9. il mancato rispetto della fascia oraria di svolgimento del servizio di mantenimento diurno:
 - a. penale pari ad € 50,00= (euro cinquanta/00) ad ogni verificarsi della violazione per ogni ora non svolta di servizi di mantenimento diurno; al superamento delle 4 ore di mancato svolgimento del servizio sarà applicata, in aggiunta alla penale di cui sopra, anche una ulteriore penale forfettaria di € 500,00= (cinquecento/00)

Il valore totale delle penali comminate non potrà superare il 10% (dieci percento) dell'importo contrattuale; al raggiungimento di tale limite Metro Brescia si avvarrà della facoltà di risolvere i rapporti contrattuali per colpa dell'Appaltatore e di affidare ad altri l'Appalto.

Metro Brescia comunicherà all'Appaltatore la contestazione entro 5 giorni dal rilevamento del mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali. L'Appaltatore avrà quindi 5 giorni di tempo per dare riscontro alla contestazione fornendo giustificazioni e/o chiarimenti a quanto contestato. Metro Brescia verificherà il riscontro dell'Appaltatore alla contestazione e, se del caso, procederà comunque alla applicazione della penale.

L'applicazione delle Penali sarà comunicata immediatamente dal Direttore di Esecuzione del Contratto sia al referente tecnico dell'Appaltatore sia all'ufficio Amministrativo di Metro Brescia non appena si sarà contravvenuto a quanto disposto dal Disciplinare Tecnico.

15 VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE - QUINTO D'OBBLIGO

1. Salvo quanto previsto nel Contratto/Ordine, sono ammesse variazioni contrattuali ai sensi e nel rispetto della normativa vigente e applicabile in materia e, in particolare, nel rispetto dell'art. 106 del Dlgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. (*"attuazione delle direttive 2014/723/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*) (**"D.Lgs. 50/2016"**).
2. Salvo quanto previsto nel Contratto/Ordine, nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e non è preventivamente approvata dalla Committente. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o a rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione del Contratto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto medesimo.
3. La Committente ha facoltà di chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell'importo complessivo previsto dal contratto che l'Appaltatore è tenuto ad eseguire agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.
4. in ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Committente e che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e con comportino a carico dell'Appaltatore maggiori oneri.

16 AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE

1. La Committente potrà avvalersi delle facoltà di cui agli articoli 63 e 125 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (*"attuazione delle direttive 2014/723/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*) (**"D.Lgs. 50/2016"**) in presenza dei presupposti e delle condizioni ivi previste.

17 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

1. Il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 che si intendono qui espressamente richiamate.
2. La Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione della prestazione contrattuale, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 106, c. 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 ove applicabile.

19 CESSIONE DEL CREDITO

1. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ove applicabile, e comunque nel rispetto dei principi e delle finalità della L. 136/2010.

20 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste nella normativa vigente e applicabile in materia, nel presente capitolato e nei Documenti Contrattuali, la Committente - fatto salvo il risarcimento del danno e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di Legge - ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
 - a) decorrenza del termine essenziale di cui al punto 4 o di diffida ad adempiere;
 - b) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti previsti per l'esecuzione del contratto quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ivi compresa la perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del contratto;
 - d) applicazione a carico dell'Appaltatore dei provvedimenti e/o delle sentenze di cui all'art. 108, comma 1 lett. c) e d) e comma 2 del D. Lgs.50/2016;
 - e) sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, a seguito di verifiche effettuate ai sensi del D.Lgs. 6.09 2011, n. 159 (*"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*) (**"D.Lgs. 159/2011"**);
 - f) allorché l'Appaltatore risulti non in regola con il D.U.R.C. per 2 (due) richieste consecutive;
 - g) grave inadempimento all'obbligo, di cui alla L. 136/2010, di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - h) nell'ipotesi di ripetute trasgressioni, da parte dell'Appaltatore, agli impegni contrattuali malgrado gli avvertimenti scritti della Committente;
 - i) nell'ipotesi di affidamento a terzi della fornitura, o di parte di essa, in violazione della normativa vigente e applicabile in materia e dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
 - j) nell'ipotesi in cui l'Appaltatore si avvalga di personale non iscritto nei libri paga e/o dei suoi subappaltatori;
 - k) mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed, in particolare, del D.Lgs. 81/2008;
 - l) mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di collocamento, assunzione obbligatoria, assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nei Contratti Collettivi di Lavoro vigenti e applicabili per la categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni;

- m) in tutte le ipotesi in cui, per effetto del cumulo, le penali superino il valore massimo del 10% dell'intero ammontare netto contrattuale;
 - n) nel caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art. 9;
 - o) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali affidate;
 - p) violazione del Codice Etico e di Comportamento della Committente e successivi aggiornamenti;
 - q) violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del Gruppo Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti;
 - r) mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di tutela dell'ambiente.
2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma 25.1., il Contratto si intenderà risolto di diritto non appena la Committente avrà comunicato all'Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o P.E.C., l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio della Committente.
 3. In ipotesi di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, l'Appaltatore ha l'obbligo di corrispondere alla Committente, oltre agli importi dovuti ai sensi del medesimo, anche il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, da quest'ultima subiti nonché tutte le spese e/o oneri inerenti e conseguenti alla risoluzione. Resta salvo il pagamento delle penali, qualora nel frattempo maturate. Resta salva l'applicazione di ogni ulteriore disposizione della normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 50/2016.
 4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Committente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.
 5. Nel caso di risoluzione, la Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Resta salva l'applicazione di ogni ulteriore disposizione della normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 50/2016.
 6. La Committente avrà anche la facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.
 7. In caso di risoluzione da parte della Committente, l'Appaltatore dovrà rilasciare ogni bene, mezzo e luogo inerente all'esecuzione del Contratto a semplice e mera richiesta della Committente, non potendo l'Appaltatore opporre eccezione alcuna al riguardo. Non compete, infatti, all'Appaltatore la tutela possessoria, quella cautelare o d'urgenza o qualsiasi altra tutela che consegua alla sua qualità di Appaltatore o di eventuale detentore o codetentore dei beni suddetti. Resta salva l'applicazione di ogni ulteriore disposizione della normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 50/2016.

21 DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

1. Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del rapporto contrattuale rispetto alle caratteristiche richieste ed esplicitate nella documentazione contrattuale, la Committente ha il diritto di rifiutare la prestazione e di intimare, con Raccomandata A/R o P.E.C., di adempiere alle prestazioni pattuite, fissando un termine perentorio non superiore a 45 (quarantacinque) giorni entro il quale l'Appaltatore si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto per diritto.
2. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, la Committente ha la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, previa comunicazione scritta, con tutte le conseguenze di Legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'esecuzione del servizio a terzi in danno dell'Appaltatore, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali già maturate e contestate.

3. In ogni caso la Committente non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.
4. La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Appaltatore dei maggiori danni subiti alla Committente.

22 FACOLTÀ DI RECESSO DELLA COMMITTENTE – FORZA MAGGIORE

1. La Committente ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni, mediante semplice comunicazione formale, con Raccomandata A/R o P.E.C., da inviarsi all'Appaltatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, senza che l'Appaltatore possa vantare eccezioni od opposizioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo, e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo. Resta salva l'applicazione di ogni ulteriore disposizione della normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 50/2016.
2. La Committente ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni anche in caso di conclusione o interruzione, a qualunque titolo, della gestione e/o della conduzione ovvero dell'esercizio del servizio di Trasporto Pubblico Locale, mediante semplice comunicazione formale, con Raccomandata A/R o P.E.C., da inviarsi all'Appaltatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, senza che l'Appaltatore possa vantare eccezioni od opposizioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo, e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo. Resta salva l'applicazione di ogni ulteriore disposizione della normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 50/2016.
3. La Committente non potrà essere considerata responsabile di alcun danno o reclamo o perdita, di qualsiasi natura, subito dall'Appaltatore per inadempimento del contratto qualora l'inosservanza dei termini e delle condizioni contrattuali sia stata determinata da cause di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) interruzione dei pubblici servizi;
 - b) scioperi;
 - c) impedimenti, condizioni e restrizioni disposti dal Comune di Brescia o da qualsiasi Amministrazione Pubblica o Autorità Giudiziaria;
 - d) caso fortuito.In tal caso è salva la facoltà della Committente di recedere dal Contratto.
4. In caso di recesso da parte della Committente, l'Appaltatore dovrà rilasciare ogni bene, mezzo e luogo inerente all'esecuzione del contratto a semplice e mera richiesta della Committente, non potendo l'Appaltatore opporre eccezione alcuna al riguardo. Non compete, infatti, all'Appaltatore la tutela possessoria, quella cautelare o d'urgenza o qualsiasi altra tutela che consegua alla sua qualità di Appaltatore o di eventuale detentore o codetentore dei beni suddetti.

23 ESECUZIONE IN DANNO DELL'APPALTATORE

1. Eccettuati i casi di forza maggiore, in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la Committente, dandone opportuna comunicazione scritta, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione della prestazione ovvero avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le eventuali previste penali. Resta salva

l'applicazione di ogni ulteriore disposizione della normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 50/2016.

24 TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali contenuti nell'Ordine/Contratto avviene nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (*"Codice in materia di protezione dei dati personali"*) (**"D.Lgs. 196/2003"**). La Committente si obbliga a trattare i dati personali dell'Appaltatore nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 adottando ogni misura e/o adempimento ivi previsto e/o richiesto da ogni ulteriore normativa vigente in materia.
2. Per il trattamento dei dati personali nell'ambito del rapporto contrattuale, la Committente fornisce unitamente al Contratto/Ordine l'informativa prevista dalla normativa vigente e applicabile in materia.

25 FORO ESCLUSIVO

1. Eventuali controversie, di qualsiasi natura e specie, che dovessero insorgere tra le parti dall'esecuzione del Contratto possono essere risolte dalle stesse mediante il ricorso alla transazione nel rispetto della normativa vigente e applicabile in materia.
2. Per le controversie inerenti all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia e/o alla risoluzione del rapporto contrattuale è competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

26 SPESE

1. Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali e eventualmente notarili relativi al Contratto, all'esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti (quali, a titolo esemplificativo, eventuali atti aggiuntivi al medesimo), ivi comprese le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti, le spese di bollo e di registro, sono a carico dell'Appaltatore. A carico dell'Appaltatore restano altresì le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sulle forniture e sui servizi oggetto di affidamento.

27 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nei Documenti Contrattuali, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni, civilistiche e pubblicistiche, applicabili e vigenti in materia e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le norme contenute nelle Direttive e nei Regolamenti Comunitari, nel D.Lgs. 50/2016, nel d.P.R. 207/2010 (per quanto applicabile), nel D.Lgs. 81/2008 e nella L. 136/2010.

Il presente documento è sottoscritto, per accettazione, dal concorrente in fase di gara per le prestazioni di cui trattasi.

_____, li _____

FIRMA

[Legale Rappresentante (o Procuratore Speciale) del Concorrente]

NB: il documento va reso timbrato e siglato su ogni pagina.